



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.09/2008 DEL 19/02/2008

**“LEGGE IN MATERIA DI ATTIVITA’ FUNERARIA,
CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI”**



LG5/ASL/2008/00008

ORIGINALE

ORIGINA

REGIONE PUGLIA

Codice cifra ATP/SDL/ 2007/00003

D.D.L. "Legge in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri".

Relazione illustrativa

La materia funeraria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", nel corso dell' ultima legislatura è stata oggetto di peculiari interventi statali riferiti a problematiche di evidente rilevanza sociale come la cremazione anche in rapporto nuove metodologie funerarie e all'applicazione di aspetti di ordine sanitario pubblico e giuridico.

Già nel D.P.R. 285/90, agli artt. 78,79,80 e 81 vengono affrontati alcuni aspetti relativi alle caratteristiche degli impianti crematori, alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri.

Con le Leggi regionali n. 21 e 22/2000, relative al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, è stato sancito in particolare il trasferimento ai Comuni "delle ulteriori competenze previste dal Regolamento di Polizia mortuaria" (art.8, comma 1 lett.d) L.R. 21/2000).

La Legge 30 marzo,2001,n.130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ha innovato la materia introducendo nuove norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, conservazione delle stesse, e nel rispetto della volontà del defunto di tumulazione, interramento o affidamento delle ceneri ai familiari.

Di qui l'esigenza di regolamentare nella nostra Regione un delicato settore della vita pubblica dai numerosi risvolti socio-sanitari, con una proposta di legge intesa a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico,funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Nella fattispecie, di recente, è, altresì, intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,con propria Segnalazione S/800 del 23.05.2007, esprimendo alcune considerazioni in relazione all'affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali, nonché dei servizi connessi ad imprese di onoranze funebri.

In particolare, l'Autorità Garante, alla luce di numerose segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nel settore, ha inteso fornire anche il proprio parere in merito a situazioni di monopolio o di oligopolio che potrebbero verificarsi nelle

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Vincenzo Ambrosio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIREZIONE REGIONALE

varie fasi del mercato funerario con frequenti violazioni fra i diversi servizi, pubblici, da un lato e commerciali dall'altro determinando gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e arrecando un pregiudizio economico ai consumatori.

Per quanto sopra esposto si ritiene di sottoporre alla Giunta regionale la seguente proposta di legge ad oggetto **"Legge in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri"**.

Il d.d.l. disciplina, all'art.1 il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini nella tutela dell'interesse degli utenti. Regola, in relazione ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Definisce le funzioni della Regione (art.2), delle Province (art. 3) e dei Comuni, (artt. 4 e 5), in relazione all'assolvimento comunale dei servizi pubblici, vietando la cessione dell'attività, anche attraverso società controllate o collegate.

All'art. 6 attribuisce ai Comuni le funzioni autorizzative all'esercizio dell'attività funebre, nonché della costruzione e del funzionamento delle strutture di commiato.

L'art. 7 disciplina, attraverso i regolamenti comunali, le attività funebri, necroscopiche cimiteriali e di polizia mortuaria, prevedendo l'irrogazione di un regime sanzionatorio da parte dell'Autorità comunale, in caso di violazione delle norme.

L'art. 8 prevede l'organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

L'art. 9 stabilisce, nel caso di decesso per malattia infettiva, le eventuali misure igienico-sanitarie da adottare.

L'art. 10 definisce le forme di trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.

L'art. 11 si riferisce al rilascio del passaporto di polizia mortuaria per le salme da estradare dal territorio nazionale e/o da introdurre nel territorio nazionale.

Gli artt. 12 e 13 fissano le norme di cremazione e di dispersione delle ceneri relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

L'art. 14 si riferisce alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, ai turni di rotazione e alla eventuale abbreviazione degli stessi su parere della AUSL.

L'art. 15 descrive nel dettaglio il servizio dell'attività funebre assicurata da prestazioni connesse al suo espletamento, alle autorizzazioni, al rispetto della normativa comunitaria e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Definisce, inoltre, i mezzi, le risorse e l'organizzazione delle imprese esercenti.

L'art. 16 vieta l'esercizio di intermediazione dell'attività funebre e prevede l'attività di vigilanza comunale.

L'art. 17 demanda al Comune la realizzazione ed il funzionamento di strutture di commiato.

L'art. 18 istituisce il registro regionale di mortalità con finalità statistiche ed epidemiologiche.

L'art. 19 contiene le norme transitorie e finali.

La presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico della Regione *peraltro, non rientra nelle competenze di cui all'art.*

36 della L.R. n. 28/01 -

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosini)

L'ASSESSORE REGIONALE

(Dott. Alberto Tedesco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Concetta Moretti)





Codice cifra ATP/SDL/ 2007/00003

D.D.L. "Legge in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri".

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1

Finalità, oggetto e principi della disciplina

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

- a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
- b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) **salma** il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) **cadavere** la salma, dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) **ambito necroscopico**, tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune che del Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) **ambito funebre**, l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- e) **ambito cimiteriale**, l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica volta;
- f) **ambito della polizia mortuaria**, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Dott. G. De Santis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. G. Geronzi)

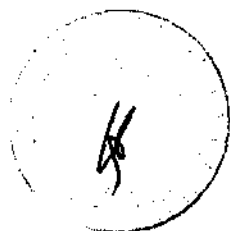
TITOLO II
Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

CAPO I
Funzioni regionali e provinciali

Art. 2
Funzioni della Regione

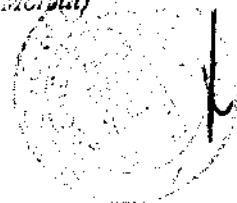
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti Locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
- b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla emanazione degli atti di competenza degli Enti Locali previsti dalla presente legge;
- c) definisce, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
- d) può approvare, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
- e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Cornelia Moratti)

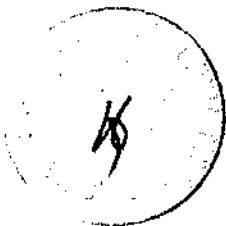


Art. 3

Funzioni delle Province

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino, individuando, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori, in relazione alle loro capacità di ricezione, si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali.



IL RESPONSABILE DEL L.A.O.
(Dott. *[Handwritten Signature]*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa *[Handwritten Signature]* Caraglia Moretti)

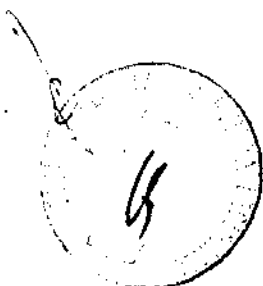


CAPO II

Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 4

1. Spetta ai Comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità, il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne (art. 4, comma 1, L.130/2001).
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 17, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.
6. Con Regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosi)

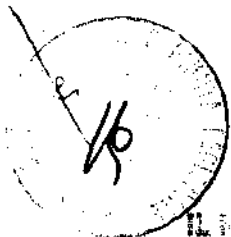
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Moretti)



Art. 5

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 15 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2007, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, **anche attraverso società controllate o collegate**, l'attività funebre di cui all'articolo 17. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano al 31.12.2007.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. *[Signature]*)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANCIORATO
DELLA CITTÀ REGIONALE
(Dott. *[Signature]* Moretti)

Art. 6

Funzioni autorizzative e di vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:

- a) all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo articolo 15;
- b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui al successivo articolo 17.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui al successivo art. 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Lombardi)

0-2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGISTRO
DELLA CITTÀ DI P.O.
(Dott.ssa Carla D'Amico)



Art. 7

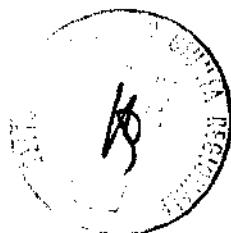
Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;**
- b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;**
- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;**
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.000,00.**

3. Il Regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.



IL RESPONSABILE DEL LAZIO.
(*Don. Vincenzo Mancusi*)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SANITARIO
DELLA CITTÀ DI BARI**
(*Don. G. Carmela Moretti*)

TITOLO III

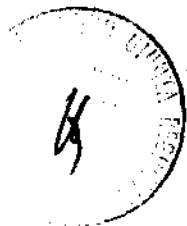
Norme di polizia mortuaria

Capo I

Art. 8

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà di morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dalla AUSL fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di Medicina Generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.



IL RESPONSABILE DELL'A.S.L.
(Dott. Vincenzo Lupo, soci)

V. L.



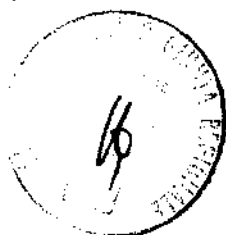
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGISTRO
DELLA CUI IN CARICHI**
(Dott.ssa Cecilia Merenti)

C. Merenti

Art. 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

- 1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e successive modifiche.**
- 2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.**



IL RESPONSABILE DELL'ASL
(Dott. Vincenzo Indrussi)

V. Indrussi

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. Sca. Carlo Meroni)**



Art. 10

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 17.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. *[firma]*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OPERATIVO
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. *[firma]*)

Art. 11

Passaporto mortuario

1. Il rilascio del passaporto mortuario di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285 del 1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovasi la salma.

Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

2. Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R.n. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGISTRO
DELLA CITTÀ DI CASERTA
(Dott.ssa Carmela Mercuri)



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo D'Amico)

V. D.

TITOLO IV

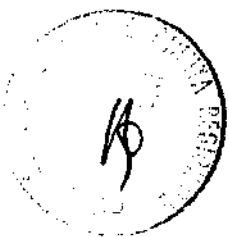
Cremazione e dispersione delle ceneri

CAPO I

Art. 12

Cremazione e conservazione dell'urna

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima (L.n.130/2001), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
6. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti e potranno essere collocate nei colombari in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in detti elenchi.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Imbrucsi)

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CIMITERIO
DELLA CANTÀ REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Morici)

[Handwritten signature]

Art. 13

Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto.

La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del Comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 15.

2. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.

5. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Lombardi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Roberto Lombardi)



Art. 14

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco sulla base del parere della AUSL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno potrà disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purchè in quest'ultimo caso siano trascorsi 10 anni dalla morte.
3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco su parere della AUSL può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che non può essere comunque inferiore a 5 anni.
4. Le esumazioni vengono regolate dal Sindaco.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.


IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
DELLA C. U. N. S. P. S. S. I. A.
(Dott. ss. Gerardo Vercelli)

TITOLO V

Attività funebre

Capo I

Art. 15

Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito Regolamento comunale.
4. I Comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede l'autorizzazione;
 - c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti alle specifiche mansioni svolte;
 - d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;
 - e) che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'espletamento dell'attività funebre.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Vincenzo Lombardi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DELLA SANITA' PUBBLICA
(Dott. ssa Maria Goretti)

Art. 16

Attività di vigilanza

1. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

3. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva la denuncia alla Autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7.

In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

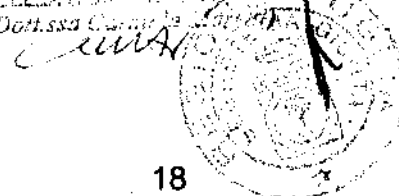
2



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Andreati)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DELLA P.O. (Dott.ssa Carmela Carrozza)

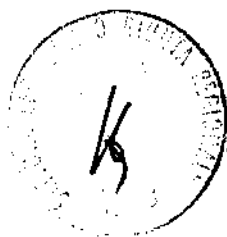


Art. 17

Strutture per il commiato

- 1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.**
- 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.**
- 3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.**
- 4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie, nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.**
- 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.**

[Handwritten mark]



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Andronosi)

[Handwritten signature]



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMUNICATIVO
DELLA CANTIERA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Ruffini)

[Handwritten signature]

TITOLO VI

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Registro regionale di mortalità

1. E' istituito il Registro regionale di mortalità, affidato all'Osservatorio Epidemiologico Regionale, con finalità statistico-epidemiologiche.

1



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. M. G. G. G. G. G.)

[Signature]



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IGIENICO
DELLA SANITA' REGIONALE
(Dott. ssa Capriola Mercuri)

[Signature]

Art. 19

Norme transitorie e finali

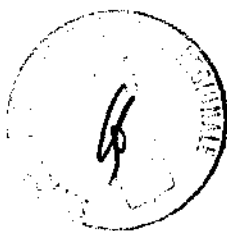
1. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentate dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, fatta salva l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e s.m.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel BURP.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

[Handwritten signature]



LEGGI REGIONALI
DECRETO (Ugentissimo)
DECRETO 14/02/2008

IL RESPONSABILE DELLA R.U.
(Dott. Vincenzo Andriani)



LEGGI REGIONALI
DECRETO (Ugentissimo)
(Dott.ssa Carmela Marone)